SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 7 settembre 2012 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Corte suprema di cassazione

Ministero degli affari esteri

Provincia di Trieste

Regione Toscana

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 182

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2012.

Determinazione della percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12, con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione della delega, nonché quelli specifici concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», ed, in particolare, l'art. 2, comma 4, il quale attribuisce ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la cui percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Rilevato che il predetto art. 2, comma 4, assume a riferimento, ai fini dell'attribuzione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto ai singoli comuni, il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo;

Visti gli articoli 2, comma 4, ultimo periodo, e 14, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011, i quali dispongono che l'assegnazione di tale compartecipazione avvenga, in sede di prima applicazione ed in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per comune, sulla base del gettito della citata imposta ripartito per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune ovvero, fino a quando non siano disponibili le informazioni necessarie per assicurare l'assegnazione sulla base del gettito per provincia, sulla base del gettito della medesima imposta distinto per regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;

Visto, altresì, l'art. 13, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che le citate disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 2, nonché al comma 10 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 23 del 2011, non trovano applicazione per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Visto l'art. 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 13, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede che per gli anni 2012, 2013 e 2014 la predetta compartecipazione comunale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto vada ad alimentare il Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al medesimo comma 3, dell'art. 2, del decreto legislativo n. 23 del 2011, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 7, dello stesso art. 2;

Visto, infine, l'art. 13, comma 19-*bis* del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, il quale statuisce che per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che l'importo finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, determinato sulla base dei pertinenti articoli del capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata, rientranti nell'ambito dell'unità previsionale relativa al gettito derivante dall'attività ordinaria di gestione, è pari a 3.024 milioni di euro;

Considerato, altresì, che il gettito dell'imposta sul valore aggiunto, determinato in base alle previsioni iscritte sul capitolo 1203 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012, risultanti dalla relativa tabella allegata al decreto del 1 dicembre 2011, recante «Ripartizioni in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 271 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011, al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante all'Unione europea a titolo di risorse proprie, nonché di quella riconosciuta alle regioni a statuto speciale, è pari a 119.346 milioni di euro;

Rilevato, pertanto, che la percentuale della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è pari al 2,53 per cento del suddetto gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2012;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 19 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

Percentuale di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012.

1. Per l'anno 2012, la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario, è determinata in misura pari al 2,53 per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2012, calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo ruoli, della quota spettante all'Unione europea a titolo di risorse proprie nonché della compartecipazione alla medesima imposta riconosciuta alle regioni a statuto speciale, in quanto finanziariamente equivalente alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2012

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'economia
e delle finanze
MONTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 355

12A09679

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012.

Determinazione dell'aliquota della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT

E

IL MINISTRO
PER LA COESIONE TERRITORIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12, con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione della delega, nonché quelli specifici concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», ed, in particolare, il Capo II del predetto decreto, le cui disposizioni assicurano, ai sensi dell'art. 16, l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali, individuando, altresì, le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario;

Visto l'art. 18, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dei trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza, nonché dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito, per l'anno 2003, una compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'uno per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023;

Considerato che detta compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata annualmente prorogata, da ultimo, per l'anno 2011, dall'art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto l'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui al citato art. 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002, è stabilita in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 del medesimo art. 18 nonché alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5;

Visto l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, secondo il quale il gettito della predetta compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'art. 18, comma 1, del medesimo decreto alimenta il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di cui allo stesso art. 21;

Considerato che l'importo dei trasferimenti statali alle province da sopprimere ai sensi del comma 2, dell'art. 18, del decreto legislativo n. 68 del 2011, è pari ad € 226.651.839,00;

Considerato che il gettito derivante dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è pari ad € 813.265.984,00;

Rilevato, pertanto, che la somma delle due predette componenti è pari all'importo complessivo di €. 1.039.917.823,00;

Considerato, altresì, che il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base delle previsioni iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2012 quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione, risulta pari a € 173.773.030.000;

Rilevato che l'aliquota di compartecipazione provinciale all'IRPEF tale da assicurare alle province delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 nonché alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5, del predetto art. 18 è pari allo 0,60 per cento;

Visti i commi 4 e 7, dell'art. 18, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, i quali prevedono che l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF possa essere successivamente incrementata in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione e che alle province sia garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del medesimo art. 18 non determinino la modifica delle aliquote di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella seduta del 1° marzo 2012;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 2011, n. 269, recante nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Aliquota di compartecipazione all'Irpef delle province delle regioni a statuto ordinario

1. L'aliquota della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è determinata in misura pari allo 0,60 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'attività ordinaria di gestione, iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
GNUDI

Il Ministro per la coesione territoriale
BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 377

12A09678

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012.

Nomina a componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana», del prof. Pietro Rescigno, giurista e accademico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 luglio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Prof. Pietro Rescigno, giurista e accademico, è nominato componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 39

12A09708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012.

Nomina a componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» del dott. Alberto de Roberto, Presidente emerito del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 luglio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dr. Alberto de Roberto, Presidente emerito del Consiglio di Stato, è nominato componente del Consiglio dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 40

12A09709

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Serramazzoni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Serramazzoni (Modena);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 3 luglio 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili ai termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serramazzoni (Modena) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Carmen Castaldo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Serramazzoni (Modena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Sabina Fornari.

Il citato amministratore, in data 3 luglio 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Modena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 luglio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serramazzoni (Modena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Carmen Castaldo.

Roma, 14 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A09600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Lazzate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lazzate (Monza-Brianza);

Considerato altresì che, in data 22 luglio 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lazzate (Monza-Brianza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lazzate (Monza-Brianza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Cesarino Monti.

Il citato amministratore, in data 22 luglio 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lazzate (Monza-Brianza).

Roma, 14 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A09601

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Siderno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Siderno (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 4 giugno 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Luca Rotondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Riccardo Ritorto.

Il citato amministratore, in data 4 giugno 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 giugno 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luca Rotondi.

Roma, 14 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A09602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Montefusco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Montefusco (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montefusco (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Mario La Montagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montefusco (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 24 luglio 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 25 luglio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montefusco (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Mario La Montagna.

Roma, 14 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A09603

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Masserano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Masserano (Biella);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Masserano (Biella) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Francesca Pezone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Masserano (Biella), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 31 luglio 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Biella ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° agosto 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Masserano (Biella) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Francesca Pezone.

Roma, 14 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A09604

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Quarto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Quarto (Napoli);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 luglio 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Quarto (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vincenzo Greco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Quarto (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Massimo Carandente Giarrusso.

Il citato amministratore, in data 10 luglio 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 31 luglio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Quarto (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Greco.

Roma, 14 agosto 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A09605

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 agosto 2012.

Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";

Visto in particolare l'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, concernente la possibilità di dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la cooperazione internazionale e l'integrazione e dell'economia e delle finanze: la fissazione delle modalità di presentazione della dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro; la fissazione delle modalità per la regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale; la fissazione dei limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero in Italia";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l'articolo 30 bis;

Decreta:

Art. 1.

Presentazione della dichiarazione di emersione

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012 n. 109, nonché i datori di lavoro stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione.

2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

3. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della dichiarazione di emersione, previa registrazione dell'utente sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo www.interno.gov.it .

4. Le fasi della procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione della dichiarazione di emersione sono indicate nel "Manuale dell'utilizzo del sistema" pubblicato a cura del Ministero dell'interno all'indirizzo di cui al comma 3.

Art. 2.

Pagamento del contributo forfetario

1. La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore. Tale importo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

2. Il contributo forfetario è versato esclusivamente tramite il modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi", reso disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle entrate, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e dell'integrazione e dell'INPS. Il modello di pagamento deve contenere, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore.

3. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento del contributo forfetario e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

4. Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono riversate all'INPS, a cura della Struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere destinate alle relative finalità ai sensi del comma 14 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

5. In caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfetario.

Art. 3.

Requisito reddituale del datore di lavoro

1. L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro annui, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.

3. In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394.

4. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma 2 non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Art. 4.

Contenuti della domanda di emersione

1. La dichiarazione di cui all'articolo 1 contiene, a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero;

b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato;

c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;

d) l'attestazione del possesso del requisito reddituale di cui all'articolo 3;

e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dall'articolo 1;

f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

h) l'indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 1000 euro di cui all'articolo 2;

i) l'obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale secondo quanto previsto dall'art. 5 per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al semestre;

l) l'indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.

2. Per tipologia e modalità di impiego di cui alla lettera *c)* del comma 1 si intende il lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare per il quale sono ammes-

si i rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Art. 5.

Regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale

1. Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989).

2. All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di cui all'articolo 1, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.

A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovrà:

a) per un rapporto di lavoro non agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.

Lo sportello unico per l'immigrazione provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonché, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.

b) per un rapporto di lavoro agricolo provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione e presentare la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps.

Lo sportello unico provvederà a richiedere, in via telematica all'Inps, la certificazione di regolarità contributiva dell'azienda che attesterà, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, l'avvenuta denuncia del lavoratore stesso e la correttezza e correntezza degli adempimenti contributivi del datore di lavoro.

Con specifico riferimento, invece, alla regolarizzazione di un rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo, esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.

3. Il datore di lavoro regolarizza, ai fini fiscali, le somme dovute sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a sei mesi, mediante il versamento entro il 16 novembre 2012 delle ritenute operate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute operate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Con riferimento alle somme corrisposte a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2012, il versamento delle ritenute e delle trattenute operate deve essere effettuato entro il termine previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In ogni caso, la regolarizzazione deve essere attestata all'atto della stipula del contratto di soggiorno mediante apposita autocertificazione.

Art. 6.

Comunicazione obbligatoria di assunzione

1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro assolve agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n.608. Tale comunicazione è messa a disposizione dei servizi competenti e delle direzioni territoriali del lavoro secondo gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2012

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro della cooperazione internazionale e l'integrazione
RICCARDI

Il Ministro dell'economia e della finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2012
Registro n. 6, Interno, foglio n. 248

12A09682

DECRETO 3 settembre 2012.

Differimento del termine per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2012, con cui sono stati approvati i modelli di certificazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 e stabiliti i termini per la presentazione della certificazione stessa;

Considerato che il decreto del Ministro dell'interno del 2 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2012, ha differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali, con la conseguente esigenza di differire anche il termine per la trasmissione della relativa certificazione di bilancio;

Decreta:

La data prevista per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 è differita al 30 novembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2012

Il direttore centrale: VERDE

12A09670

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 maggio 2012.

Individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ex Istituto per gli affari sociali (IAS) da riallocare presso l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E PER LA SEMPLIFICAZIONE

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1993, recante «Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» che, all'art. 8, ricomprende l'Istituto italiano di medicina sociale tra gli enti di ricerca e di sperimentazione;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 6, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed,in particolare, l'art. 10 che include l'ISFOL tra gli enti di ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 marzo 2007, recante la ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale ed, in particolare, l'art. 9, il quale stabilisce che, con successivo provvedimento, si provvederà alla definizione dei rapporti relativi all'ISFOL, a Italia Lavoro S.p.A. e all'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, il quale, nel definire i rapporti relativi all'ISFOL, a Italia Lavoro S.p.A. e all'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), affida al Ministero della solidarietà sociale — ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali — la vigilanza sull'Istituto italiano di medicina sociale, che assume la denominazione di Istituto per gli affari sociali (IAS);

Visto il decreto del Ministro della solidarietà sociale 21 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008, recante «Approvazione dello Statuto dell'Istituto per gli affari sociali, già Istituto italiano di medicina sociale»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 15, del sopra citato decreto-legge n. 78 del 2010, il quale — nel disporre la soppressione dell'Istituto per gli affari sociali e il trasferimento delle relative funzioni all'ISFOL, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi — prevede che con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 23 giugno 2010, relativa alle operazioni di incorporazione degli enti pubblici non economici e degli istituti soppressi, ai sensi del citato art. 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2011, recante «Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)» ed, in particolare, gli articoli 10, comma 1, lettera *a)* e 13;

Visto il bilancio di chiusura al 31 maggio 2010 dell'ex Istituto per gli affari sociali (IAS) approvato definitivamente dal Consiglio di amministrazione del soppresso IAS con delibera n. 2 del 3 maggio 2011, a seguito dell'acquisizione del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, espresso con verbale n. 2 dell'8 aprile 2011;

Visti il parere espresso sul predetto bilancio di chiusura al 31 maggio 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 67403 del 7 giugno 2011 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 3676 del 3 agosto 2011;

Vista la delibera n. 6 del 26 ottobre 2011 con cui il commissario straordinario dell'ISFOL ha approvato il regolamento di organizzazione funzionamento degli organi e delle strutture dell'istituto;

Vista la nota n. 2782/varie/15496 del 30 novembre 2011 con cui il Ministero dell'economia delle finanze - Ufficio legislativo - economia, ha fatto presente che, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, espresso con nota n. 118507 del 25 novembre 2011, il mantenimento del trattamento economico in godimento del personale ex IAS all'atto del trasferimento presso l'ISFOL, non possa essere assentito, in assenza di una espressa diposizione legislativa in tal senso;

Visto il verbale n. 12 del 21 dicembre 2011, con il quale il collegio dei revisori dei conti dell'ISFOL ha certificato la ricognizione delle risorse, umane, finanziarie e strumentali effettuata dall'Istituto sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura ex IAS al 31 maggio 2010;

Ravvisata la necessità di individuare, ai sensi del citato art. 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le risorse strumentali, finanziarie ed umane, del soppresso istituto per gli affari sociali da riallocare presso l'ISFOL;

Tenuto conto che il suddetto art. 7, comma 15 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, non prevede il mantenimento, attraverso la corresponsione di assegni ad personam riassorbibili con miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, del maggior trattamento percepito presso l'ente di provenienza;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, procedere all'adozione di un unico decreto di natura non regolamentare, con il quale sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento delle funzioni

1. Le funzioni svolte dal soppresso istituto per gli affari sociali sono trasferite all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) a decorrere dal 31 maggio 2010.

2. Con effetto dalla data indicata al comma 1, l'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, relativi alle funzioni svolte dal soppresso Istituto per gli affari sociali (IAS), ivi compresi i rapporti di lavoro in essere.

3. Le attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali svolte dal soppresso Istituto per gli affari sociali (IAS) confluiscono, a decorrere data indicata al comma 1, nell'ISFOL ed, in particolare, nel Dipartimento competente in materia di mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del nuovo statuto dell'ISFOL, introdotto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2011.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali

1. A decorrere dal 31 maggio 2010, l'ISFOL si intende subentrato nella titolarità dei beni patrimoniali e delle risorse finanziarie del soppresso Istituto per gli affari sociali (IAS).

2. L'ISFOL si intende subentrato, altresì, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla gestione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e strumentali del soppresso istituto per gli affari sociali (IAS), dalla medesima data del 31 maggio 2010.

Art. 3.

Trasferimento del personale

1. A decorrere dal 31 maggio 2010, le risorse umane di ruolo in servizio a tale data alle dipendenze del soppresso istituto per gli affari sociali (IAS), pari complessivamente a 33 unità, inquadrate nei profili professionali e nei livelli specificati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto, sono riallocate nell'ISFOL, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro.

2. La dotazione organica dell'ISFOL è, in ragione di quanto disposto al precedente comma 1, incrementata di 33 unità di personale a tempo indeterminato, in servizio presso l'istituto degli affari sociali alla data del 31 maggio 2010.

3. I dipendenti, riallocati presso l'ISFOL ai sensi del precedente comma 1, sono inquadrati nei corrispondenti livelli e profili professionali dell'ente di destinazione, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 4.

Clausola finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'istituto ovvero di altri enti pubblici.

2. Il collegio dei revisori vigila sul rispetto della previsione di invarianza degli oneri di cui al comma precedente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze, il vice Ministro delegato*
GRILLI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 131

ALLEGATO *1*

UNITÀ DI PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO L'EX ISTITUTO AFFARI SOCIALI (IAS) ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2010.

QUALIFICA	LIV/FASCIA	UNITA'
dirigente tecnologo	liv. I/3	1
dirigente di ricerca	liv. I/6	1
primo ricercatore	liv. II/3	1
primo tecnologo	liv. II/3	1
primo ricercatore	liv. II/3	1
primo tecnologo	liv. II/1	1
primo ricercatore	liv. II/4	1
ricercatore	liv. III/3	1
tecnologo	liv. III/3	1
tecnologo	liv. III/3	1
tecnologo	liv. III/3	1
ricercatore	liv. III/3	1
c.t.e.r.	liv. IV	1
c.t.e.r.	liv. IV	1
funzionario amministrativo	liv. IV/1° super	1
funzionario amministrativo	liv. IV/1° super	1
funzionario amministrativo	liv. IV/2° super	1
c.t.e.r.	liv. IV/1° super	1
c.t.e.r.	liv. IV	1
c.t.e.r.	liv. IV	1
c.t.e.r.	liv. V	1
c.t.e.r.	liv. V	1
c.t.e.r.	liv. VI	1
operatore tecnico	liv. VI	1
c.t.e.r.	liv. VI	1
c.t.e.r.	liv. VI	1
operatore tecnico	liv. VI/1° super	1
c.t.e.r.	liv. VI	1
collaboratore amministrativo	liv. VII	1
collaboratore amministrativo	liv. VII	1
operatore tecnico	liv. VIII	1
operatore tecnico	liv. VIII	1
ausiliario tecnico	liv. VIII/1° super	1
	Totale unità	33

12A09672

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topimanto»

Con la determinazione n. aRM - 140/2012-2659 del 1° agosto 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Arrow Generics LTD l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: TOPIMANTO;

confezione: 039471014;

descrizione: «15 mg capsule rigide» 14 capsule in flacone PE;

farmaco: TOPIMANTO;

confezione: 039471026;

descrizione: «15 mg capsule rigide» 20 capsule in flacone PE;

farmaco: TOPIMANTO;

confezione: 039471038;

descrizione: «15 mg capsule rigide» 28 capsule in flacone PE;

farmaco: TOPIMANTO;

confezione: 039471040;

descrizione: «15 mg capsule rigide» 56 capsule in flacone PE;

farmaco: TOPIMANTO;

confezione: 039471053;

descrizione: «15 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PE;

farmaco: TOPIMANTO;

confezione: 039471065;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 14 capsule in flacone PE;

farmaco: TOPIMANTO;

confezione: 039471077;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 20 capsule in flacone PE;

farmaco: TOPIMANTO;

confezione: 039471089;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 28 capsule in flacone PE;

farmaco: TOPIMANTO;

confezione: 039471091;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 56 capsule in flacone PE;

farmaco: TOPIMANTO;

confezione: 039471103;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PE.

12A09606

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Doc».

Con la determinazione n. aRM - 127/2012-898 del 20 luglio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Doc Generici S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ALENDRONATO DOC;

confezione: 039126053;

descrizione: «70 mg compresse» 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: ALENDRONATO DOC;

confezione: 039126040;

descrizione: «70 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: ALENDRONATO DOC;

confezione: 039126038;

descrizione: «70 mg compresse» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: ALENDRONATO DOC;

confezione: 039126026;

descrizione: «70 mg compresse» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

medicinale: ALENDRONATO DOC;

confezione: 039126014;

descrizione: «70 mg compresse» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

12A09607

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Umkan»

Con la determinazione n. aRM - 128/2012-1292 del 20 luglio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dr. Willmar Schwabe Gmbh & Co.Kg, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: UMKAN;

confezione: 038137042;

descrizione: «8 g/9,75 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

medicinale: UMKAN;

confezione: 038137016;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 21 compresse.

12A09608

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Arrow».

Con la determinazione n. aRM - 129/2012-3274 del 20 luglio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Arrow APS l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PRAMIPEXOLO ARROW:

Confezione: A.I.C. n. 040462018;

Descrizione: «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO ARROW:

Confezione: A.I.C. n. 040462020;

Descrizione: «0,18 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO ARROW:

Confezione: A.I.C. n. 040462032;

Descrizione: «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO ARROW:

Confezione: A.I.C. n. 040462044;

Descrizione: «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO ARROW:

Confezione: A.I.C. n. 040462069;

Descrizione: «0,088 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO ARROW:

Confezione: A.I.C. n. 040462071;

Descrizione: «0,35 mg compresse» 30 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO ARROW:

Confezione: A.I.C. n. 040462083;

Descrizione: «0,35 mg compresse» 100 compresse in blister AL/AL.

12A09615

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 settembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI AMMISSIBILITÀ PER I *REFERENDUM* ABROGATIVI SULLE LEGGI TRIBUTARIE E DI RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41 - cap 20161 - Tel. 3316585553 - bertocald@gmail.com

12A09691

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 settembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni, istituzione delle "Comunità Autonome" attraverso *referendum* popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore agli otto decimi del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni.

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41 - cap 20161 - Tel. 3316585553 - bertocald@gmail.com

12A09692

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 6 settembre 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 18 cittadini italiani, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Indizione di un *referendum* di indirizzo per la rifondazione di un'Unione Europea democratica e federale basata sui Popoli e sulle Regioni, per l'adesione all'area Euro limitata ai territori che rispettano il pareggio di bilancio e per il coinvolgimento del Popolo nelle procedure di approvazione dei Trattati Europei"

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la Sede della Lega Nord in Milano - Via Carlo Bellerio n. 41 - cap 20161 - Tel. 3316585553 - bertocald@gmail.com

12A09693

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione delle Agenzie consolari onorarie in Salto e Tacuarembò e modifica della circoscrizione territoriale dei vice Consolati onorari in Melo e Paysandú (Uruguay).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

È istituito in Tacuarembò (Uruguay) un'Agenzia Consolare onoraria, posta alle dipendenze del Consolato d'Italia in Montevideo, con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Durazno e Tacuarembò.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Melo (Uruguay), posto alle dipendenze del Consolato d'Italia in Montevideo, è così rideterminata: i dipartimenti di Cerro Largo e Trenta y Tres.

Art. 3.

È istituita in Salto (Uruguay) un'Agenzia Consolare onoraria, posta alle dipendenze del Consolato d'Italia in Montevideo, con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Artigas e Salto.

Art. 4.

La circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Paysandù (Uruguay), posto alle dipendente del Consolato d'Italia in Montevideo, è così rideterminata: i dipartimeti di Paysandù e Rio Negro.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2012

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

12A09609

Istituzione del Consolato onorario in Rotterdam (Paesi Bassi)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Rotterdam un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale in Amsterdam, con la seguente circoscrizione territoriale: le città di Rotterdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2012

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

12A09611

Elevazione degli Uffici consolari onorari in Portland, Phoenix e Orlando (USA)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Portland è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Portland un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in San Francisco, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato dell'Oregon.

Art. 3.

Il Vice Consolato onorario in Phoenix è soppresso.

Art. 4.

È istituito in Phoenix un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Los Angeles, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato dell'Arizona.

Art. 5.

Il Vice Consolato onorario in Orlando è soppresso.

Art. 6.

È istituito in Orlando un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Miami, con la seguente circoscrizione territoriale: le contee di Volusia, Lake, Seminole, Orange, Brevard, Osceola, Indian River, Polk e la città di Jacksonville.

Roma, 24 agosto 2012

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

12A09612

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Ufficio in Seattle (USA)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Franco Tesorieri, Console onorario in Seattle (Stato di Washington - *USA)*, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in San Francisco);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

j) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 7l del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato Generale d'Italia in San Francisco, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato Generale d'Italia in San Francisco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in San Francisco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza al Consolato Generale d'Italia in San Francisco;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2012

Il vice direttore generale: SABBATUCCI

12A09613

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Moreno (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Diego Arturo Cerboni, Agente consolare onorario in Moreno (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa d'egli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires degli atti di stato civile pervenuti dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Moreno;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Moreno;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Moreno;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A09614

PROVINCIA DI TRIESTE

Modifica della composizione di talune commissioni collegiali presso l'Area Servizi al Cittadino

A seguito dell'emanazione dei decreti presidenziali numeri 38, 39, 40 e 41 del 23 agosto 2012 relativi alla modifica della composizione rispettivamente del Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili (art. 10 dei criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro), della Commissione provinciale per il lavoro (art. 3 dei criteri per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro) della sottocommissione per i contratti di apprendistato e di inserimento, tirocini formativi, registro dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio emarginazione (art. 5 dei criteri la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro), e della sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili (art. 7 dei per la costituzione e il funzionamento degli organismi collegiali provinciali in materia di politiche attive del lavoro) da parte dell'area servizi al cittadino della Provincia di Trieste, si chiede di voler pubblicare il seguente testo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - di cui al capo V, art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970:

«La Provincia di Trieste comunica che con i decreti presidenziali numeri 38, 39, 40 e 41 del 23 agosto 2012 si è provveduto a modificare la composizione dei seguenti organismi collegiali: Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili, commissione provinciale per il lavoro, sottocommissione per i contratti di apprendistato e di inserimento, tirocini formativi, registro dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio, mobilità, incentivi all'occupazione di persone soggette a rischio emarginazione, e sottocommissione per l'inserimento lavorativo dei disabili.».

Si chiede gentilmente di voler dar riscontro per le vie brevi dell'avvenuta pubblicazione.

12A09676

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 86 del 30 luglio 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 86 del 30 luglio 2012 ha affidato il servizio per l'effettuazione di rilievi topografici sul torrente Teglia, torrente Osca e sul canale di Borra Grande nell'ambito dell'intervento codice R2-18 «Primi interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del Magra e dei principali affluenti - Indagini preliminari»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 14 agosto 2012 - parte prima.

12A09673

Approvazione dell'ordinanza n. 92 del 6 agosto 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 92 del 6 agosto 2012 ha affidato il servizio per l'effettuazione di rilievi topografici sul torrente Mangiola e sul cannale di Bosco nell'ambito dell'intervento codice R2-18 «Primi interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del Magra e dei principali affluenti - Indagini preliminari»;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 14 agosto 2012 - parte prima.

12A09674

Approvazione dell'ordinanza n. 93 del 6 agosto 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 che hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana.

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 93 del 6 agosto 2012 ha affidato il servizio di supporto tecnico specialistico e redazione degli elaborati attinenti agli aspetti ambientali necessari alla progettazione dell'intervento R1-01 «Interventi urgenti di ripristino dell'equilibrio sedimentologico del fiume Magra a seguito dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011 - I stralcio» e dell'intervento M-01 «Interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico dell'abitato di Aulla;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 14 agosto 2012 - parte prima.

12A09675

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 7 giugno 2012, n. 76, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concernente «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonchè le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 134 dell'11 giugno 2012).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 4, articolo 6, comma 4, lettera *b)*, anziché: «prima fascia»; leggasi: «seconda fascia».

12A09640

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-209) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.